

Da: noreply@istruzione.it
Inviato: lunedì 9 febbraio 2015 15:11
A: mcis00400a@istruzione.it
Oggetto: Applicazione dello "split payment" alle istituzioni scolastiche. Art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).

Dipartimento per la Programmazione, la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio Settimo

Nota prot. n. 2291 del 9 febbraio 2015

All'Istituzione Scolastica MCIS00400A

E p.c. al Revisore dei conti del MIUR - per il tramite della scuola

All'U.S.R. competente per territorio

LORO SEDI

L'articolo 1, comma 629 della legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014), ha previsto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuate le modalità e specificati i termini fiscali con cui le amministrazioni pubbliche devono versare l'imposta sul valore aggiunto, relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati.

Tale meccanismo fiscale che prende il nome di "split payment", consiste in una "scissione dei pagamenti": In sostanza i fornitori emetteranno normalmente le fatture, indicandovi l'I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, pagheranno loro soltanto l'imponibile (le somme diverse dall'I.V.A), mentre verseranno l'imposta direttamente all'erario, «splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).

In riferimento all'efficacia della nuova norma va specificato che questa si applica alle operazioni fatturate a partire dal 10 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Il Decreto del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione al disposto normativo individua le modalità di versamento dell'imposta. In particolare le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d'Italia, dovranno utilizzare il modello "F24 Enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Il versamento dell'IV.A. dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l'apposito codice tributo. L'LV.A. potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità:

con un distinto versamento dell'LV.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;

con un versamento cumulativo dell'LV.A. dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.